

COMUNICATO STAMPA
23 aprile 2020

**“L’ENPAF: adottate le disposizioni attuative
per l’erogazione del fondo per l’emergenza Covid-19”**

Il Consiglio di amministrazione dell’Enpaf in data odierna ha approvato la disciplina attuativa per l’erogazione del contributo *una tantum* in favore degli iscritti colpiti dal virus COVID-19.

Nello specifico, in caso di decesso del farmacista iscritto, vittima del COVID-19 è previsto un contributo di 11.000 euro per i famigliari. Sono, inoltre, contemplate provvidenze in caso di ricovero del farmacista iscritto presso struttura ospedaliera in seguito alla positività al COVID-19, per un importo pari a 200 euro per ogni giornata di degenza.

Oggetto di tutela è anche l’isolamento obbligatorio domiciliare o presso struttura dedicata (disposto con provvedimento dell’autorità sanitaria competente) del farmacista iscritto a seguito di positività al COVID-19; in questa ipotesi il contributo erogabile è di 100 euro per ogni giornata di isolamento.

Infine, in caso di chiusura temporanea della farmacia o della parafarmacia, in conseguenza del contagio da COVID-19, il Consiglio di amministrazione ha previsto in favore del titolare dell’esercizio un contributo pari a 400 euro per ogni giornata di chiusura.

Le domande per richiedere il contributo *una tantum* andranno presentate entro sei mesi dalla data dell’evento, utilizzando l’apposita modulistica che a breve sarà pubblicata sul sito internet della Fondazione www.enpaf.it.

“E’ stato previsto - precisa Emilio Croce, Presidente Enpaf - un primo stanziamento di 500.000 euro per le misure di sostegno per l’emergenza epidemiologica, che spettano indipendentemente dalla situazione di bisogno economico del nucleo familiare del richiedente. Il Consiglio di amministrazione ha a tutti gli effetti equiparato l’emergenza epidemiologica in corso ad una calamità naturale”.

“Da ultimo - osserva Croce - l’Ente sta promuovendo convenzioni con gli istituti bancari per assicurare linee di credito dedicate alla categoria e per favorire, nel contempo, la tempestività negli interventi di sostegno per le richieste di liquidità a medio termine coperte dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”.